

# COMUNE DI PORCARI

(Provincia di Lucca)

## Regolamento comunale per l' applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani (T.I.A.)

### I N D I C E

- Articolo n. 1: Istituzione della tariffa.
- Articolo n. 2: Presupposti della tariffa.
- Articolo n. 3: Soggetti passivi.
- Articolo n. 4: Articolazione della tariffa.
- Articolo n. 5: Superfici soggette a tariffa.
- Articolo n. 6: Presupposti della tariffa.
- Articolo n. 7: Classificazione delle utenze: categorie.
- Articolo n. 8: Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa.
- Articolo n. 9: Servizio attivo.
- Articolo n. 10: Utenze non stabilmente attive e utenze domestiche non residenti.
- Articolo n. 11: Tariffa giornaliera.
- Articolo n. 12: Sconti per collaborazione attiva. Riduzione della tariffa.
- Articolo n. 13: Agevolazione alle utenze domestiche.
- Articolo n. 14: Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio socio-economico.
- Articolo n. 15: Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione / conduzione.
- Articolo n. 16: Riscossione.
- Articolo n. 17: Pagamenti.
- Articolo n. 18: Controllo e recupero della tariffa.
- Articolo n. 19: Tasse, imposte e addizionali.
- Articolo n. 20: Prescrizione.
- Articolo n. 21: Istanza di contestazione.
- Articolo n. 22: Arbitrato.
- Articolo n. 23: Entrata in vigore

#### **Allegato:**

- Classificazione delle utenze non domestiche (Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti).

# COMUNE DI PORCARI (Provincia di Lucca)

## Articolo n. 1: Istituzione della Tariffa e Deliberazione Annuale.

Nel Comune di Porcari è istituita la Tariffa per il Servizio di Gestione del Ciclo dei Rifiuti Urbani ai sensi dell'articolo n. 49, comma 2 del Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.99.

La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dal Regolamento Comunale previsto dall'articolo n. 21, comma 2, del predetto Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997.

La Tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, è definita, con validità per l'intero anno solare, con Deliberazione della Giunta Comunale, su proposta motivata del Gestore, in relazione al Piano Finanziario, corredato dalla Relazione, relativo al servizio per il periodo di cui si propone la tariffa.

Nelle more dell'aggiornamento annuale della Tariffa, dovuto a proroga di termini di legge, si utilizza provvisoriamente la tariffa vigente, salvo conguaglio.

La Tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal soggetto gestore del servizio - ASCIT - , ai sensi dell'articolo n. 49, comma 9 e n. 13 del Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997 attraverso apposta convenzione sottoscritta dalla Giunta comunale.

## Articolo n. 2: Presupposti della Tariffa.

La Tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione – da chiunque effettuata - di locali, od aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza ai locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

A tal fine l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile finché queste condizioni permangono. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

## Articolo n. 3: Soggetti Passivi.

La Tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali, od aree scoperte, a qualunque titolo,

con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido.

Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Qualora un soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione e in essa non risiedano altri soggetti a detta abitazione si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive per i non residenti in Italia rapportata a nucleo familiare unipersonale. La medesima disposizione si applica anche se il soggetto, stabilmente ricoverato nella struttura di assistenza, mantenga la residenza anagrafica nella privata abitazione.

Qualora un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata.

Nei casi di cui al presente articolo, per poter usufruire dell'applicazione della tariffa più favorevole è necessario produrre al Gestore del servizio idonea attestazione.

Le parti in comune di condomini o di multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, sono ripartite in millesimi sui proprietari e/o gli aventi diritto all'utilizzo.

Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la Tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-affitto per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la Tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Per i locali e le aree scoperte ad uso privato utilizzati dal Comune, la Tariffa fa carico al Comune stesso; le relative somme sono finanziate nel bilancio comunale e versate dal Comune al gestore del servizio.

#### Articolo n. 4: Articolazione della Tariffa.

La Tariffa di riferimento a regime è determinata in applicazione del regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato, definito dal D.P.R. n. 158 del 27.04.99 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.

La Tariffa articolata per fasce di utenza e territoriali è commisurata a 365 (trecentosessantacinque) giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.

La Tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio ed esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari, ai sensi dell'articolo n. 49, comma 10 del Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997.

Per la determinazione delle Tariffe delle diverse tipologie di utenza, vengono utilizzati

coefficienti di produzione rifiuto previsti dal D.P.R. n. 158/99 e solo dopo apposite rilevazioni, effettuate sul territorio comunale, possono venire utilizzati coefficienti di produzione rifiuto stabiliti con apposita Deliberazione di competenza della Giunta Comunale. .

La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base della suddivisione introdotta dal D.P.R. n. 158/99. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la Tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire una utenza aggiuntiva.

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle categoria prevalente.

La Tariffa per ogni attività è unica anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

Ai fini della applicazione della Tariffa alle utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici; da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso case di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dalla data della richiesta stessa.

## Articolo n. 5: Superfici Soggette a Tariffa.

Sono soggette alla Tariffa le superfici di tutti i locali e / o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo articolo n. 7.

Relativamente ai locali si precisa che:

- ~~Per le utenze domestiche~~ in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, etc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e / o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, etc.);
- ~~Per le utenze non domestiche~~ sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio della attività.

Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla Tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature. Le aree scoperte sono soggette alla tariffa parte fissa per intero e scontano una riduzione del 70% sulla quota variabile.

Nel corso del primo anno di sperimentazione si demanda alla Giunta Comunale, in accordo con il Gestore Ascit, la valutazione di eventuali sottodivisioni delle aree utilizzate dalle utenze non domestiche

Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la Tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.

Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le superfici dei locali predisposti per usi non abitativi che, pur in presenza di arredi e / o attrezzature risultino inutilizzati e privi di utilizzo dei pubblici servizi - in considerazione dell'incidenza dei costi fissi del servizio che devono gravare sull'intera collettività - per tali superfici la quota fissa della tariffa è computata per il 100% e la quota variabile è pari a 0%.

La quota variabile può essere ridotta nei seguenti casi:

- produzione di rifiuti speciali - gli utenti, per essere ammessi a beneficiare della riduzione dalla parte variabile della Tariffa sino ad un massimo del 70%, devono dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano esclusivamente rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso
- avvio al recupero dei rifiuti assimilati - gli utenti, per essere ammessi a beneficiare della riduzione dalla parte variabile della Tariffa sino ad un massimo del 70%, devono presentare la documentazione relativa al recupero
- compostaggio domestico: alle utenze domestiche si applica la riduzione del 20% su richiesta presentata all'Ente gestore .

Le domande debbono essere presentate entro il 20 gennaio di ogni anno.

## Articolo n. 6: Classificazione delle Utenze: Categorie

I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati in relazione all'attività principale in essi svolta, come da allegato, in attuazione della classificazione delle categorie prevista dal D.P.R. 158/99.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della Tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

## Articolo n. 7: Locali ed Aree Non Soggette alla Tariffa. Esclusione Totale.

Non sono soggetti alla Tariffa:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'articolo n. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla Tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);

- le unità immobiliari inagibili, inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a Tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florivivaistica, comprese le serre a terra;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a Tariffa, nell'ambito delle predette strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- Sono esenti dalla tariffa i locali e le aree utilizzate dal Comune per uffici e servizi.
- Sono esonerate dal pagamento della tariffa, esclusivamente per i locali e le aree destinati allo svolgimento delle attività istituzionali: le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla Tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

#### Articolo n. 8:

#### Determinazione della Superficie per la Commisurazione della Tariffa.

La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle superfici di eventuali locali che vi insistono.

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari / inferiore al mezzo metro quadrato.

La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150. Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150.

#### Articolo n. 9:

#### Servizio Attivo.

La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo.

Si considerano zone servite quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti non dista oltre 1.000 (mille) metri dall'ingresso delle singole proprietà private delle utenze. Si considerano ingressi alla proprietà privata anche le aree pertinenziali o accessorie agli insediamenti, quali ad esempio i viali od i parchi, purché su queste non risulti costituita una servitù di pubblico passaggio. Nel caso di aree private, quindi, la distanza dal contenitore dei rifiuti si calcola a partire dal loro confine con aree o strade pubbliche.

Le utenze che si trovano all'esterno dell'area ove il servizio è istituito ed attivo, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta; la quota fissa della Tariffa è ridotta del 60 %; la quota variabile della Tariffa della corrispondente categoria si applica invece integralmente senza riduzioni. La riduzione della quota fissa della Tariffa compete sino a che persistono le condizioni dichiarate o riscontrate.

Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, ciò dovrà essere fatto constatare mediante diffida scritta a Gestore del Servizio e gli effetti sulle quote fissa e variabile valutate nel rapporto giorno/anno avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della diffida inviata al Comune solo per conoscenza.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

### Articolo n. 10:

#### Utenze Non Stabilmente Attive e Utenze Domestiche Non Residenti.

Ai sensi dell'articolo n. 7, comma 3 n. 158 del D.P.R. 27.04.1999, si definiscono "utenze non stabilmente attive" quelle, non residenti o residenti all'estero nel caso di abitazioni che, nel corso dell'anno solare, occupano i locali o le aree sulle quali si applica la tariffa per un periodo fino a sei mesi (180 giorni).

Alle utenze che superano i sei mesi giorni di occupazione – anche non consecutivi – la quota variabile della Tariffa si applica per l'intero anno solare.

Alle utenze non stabilmente attive la quota fissa della Tariffa si applica per l'intero anno, senza riduzione alcuna.

Per i locali ad uso domestico, non stabilmente attivi, si applica il coefficiente di riduzione del 50 % alla quota di Tariffa variabile.

Per i locali di uso non domestico utilizzati per lo svolgimento di attività stagionali, e comunque occupati per un periodo inferiore a sei mesi giorni nell'anno solare, si applica il coefficiente di riduzione del 50 % alla quota di Tariffa variabile.

Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto destinatario del servizio al Comune e per conoscenza al gestore, con:

- l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza domestica;
- la presentazione di una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.

Per i locali ad uso domestico dei non residenti o tenuti a disposizione, per propri usi e per quelli dei familiari, è attribuito, per la determinazione del nucleo familiare, un numero di componenti ricavato dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 200	1
Oltre 200 mq.	2

Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al

successivo articolo n. 11.

### Articolo n. 11: Tariffa Giornaliera.

Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la Tariffa giornaliera.

E' considerata temporanea l'occupazione fino a i sei mesi giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la Tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

La Tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La Tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquanta per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia.

L'ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al gestore e all'Ufficio Tributi del Comune per la solo conoscenza. Il gestore provvederà, sulla base delle informazioni ricevute, all'emissione della fattura ed al conseguente incasso, se l'evento in questione non è patrocinato dal Comune.

### Articolo n. 12: Sconti per Collaborazione Attiva. Riduzione della Tariffa.

Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi.

Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'articolo n. 49 del D.Lgs. 22/97 e dall'articolo n. 7 comma 1, del D.P.R. n. 158/99, attraverso l'abbattimento della parte variabile della Tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati sino al 20%.

Possono essere previste agevolazioni per i locali e le aree scoperte a disposizione delle istituzioni scolastiche che, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti, aderiscono a progetti di sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche ambientali di riduzione della produzione dei rifiuti.

Le forme di riduzione vengono stabilite annualmente con la Deliberazione di Giunta Comunale che determina le tariffe.

### Articolo n. 13: Agevolazioni alle Utenze Domestiche.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo n. 49, comma 10 del D. Lgs. 22/97 e dall'articolo n. 4, comma 2 del DPR 158/99, il Comune assicura l'agevolazione per le utenze domestiche

ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa e / o alla parte variabile nei modi e nelle quantità indicati nel provvedimento annuale di approvazione da parte della Giunta Comunale delle Tariffe.

#### Articolo n. 14:

##### Interventi a Favore di Soggetti in Condizioni di Grave Disagio Socio - Economico.

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio - assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, l'esonero totale o parziale dal pagamento della Tariffa, facendosi carico del relativo onere.

I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente con apposito atto di Giunta Comunale. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti Uffici Comunali, che la vaglieranno e comunicheranno al Gestore del servizio i nominativi di quanti hanno diritto all'assistenza.

Il Gestore del servizio chiederà al Comune il pagamento del relativo onere.

Il soggetto interessato deve comunicare agli uffici competenti comunali il venire meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento del Comune; ciò comporta la decadenza dell'intervento agevolativo dalla data della comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa.

#### Articolo n. 15:

##### Denuncia di Inizio, di Cessazione e di Variazione dell'Occupazione / Conduzione.

Il corrispettivo del servizio decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente articolo n. 2 o da data, sia anteriore che successiva, espressamente indicata nella denuncia, trasmessa al Gestore e al Comune, a cura dei soggetti destinatari del servizio.

La denuncia deve contenere tutti gli elementi necessari per la gestione del servizio e richiesti dal Gestore. Essa deve essere presentata entro 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione / occupazione dei locali e / o aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.

La cessazione dell'utenza decorre dal giorno stesso del ricevimento della comunicazione.

I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare entro 60 giorni al Comune e per conoscenza al Gestore le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che influenzano l'applicazione della Tariffa; il gestore può prescindere da tale obbligo per le informazioni che eventualmente acquisirà dall'Ufficio Tributi del Comune o dall'Anagrafe Comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della Tariffa, a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione perviene al Gestore del Servizio entro i successivi 60 giorni.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la Tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la Tariffa sia stata

assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante denunciano l'inizio della attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il gestore fatturerà il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti.

Il Gestore potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della Tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni / concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) provvedendo, in quest'ultimo caso, a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

Il soggetto gestore del servizio non è tenuto, per le utenze non domestiche, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

## Articolo n. 16: Riscossione.

Il Gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo n. 49 del D. Lgs. 22/97.

L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno tre rate, lasciando comunque l'opportunità alla Giunta Comunale di stabilire, in accordo con il Gestore, annualmente un numero di rate superiore, qualunque siano le modalità approntate dal Gestore.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della Tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

La Tariffa giornaliera di cui al precedente articolo n. 11 è riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento di un elenco comunicato all'Ente gestore da parte degli uffici competenti delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Il gestore del servizio non procederà all'emissione della fattura se l'importo dovuto è inferiore a 5 (cinque) euro.

## Articolo n. 17: Pagamenti.

Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura. Le forme e modalità di pagamento della Tariffa saranno stabilite dal Gestore del Servizio.

Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.

I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso legale vigente, maggiorato di due (2) punti percentuali per il tempo di effettivo ritardo. Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia ancora stato effettuato, è facoltà del gestore avviare le procedure di riscossione coattiva.

Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito nei seguenti casi:

- fatture emesse per periodi superiori al quadrimestre per cause imputabili al Gestore del Servizio; la dilazione potrà essere concessa per un numero di rate mensili non superiore a tre e non saranno applicati gli interessi di dilazione;

- fatture dilazionate su richiesta dell'utente nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, è facoltà del Gestore del Servizio, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate mensili; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale vigente, maggiorato di due (2) punti percentuali.

I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore del Servizio, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.

## Articolo n. 18: Controllo e Recupero della Tariffa.

Il soggetto gestore provvede, comunicandone al Comune, a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. A tal fine il Gestore può:

- invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, eccetera);
- accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Il gestore dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

Per le operazioni di cui sopra, il Gestore, previa comunicazione al Comune, ha facoltà di avvalersi:

- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Gestore può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal gestore ed esibire apposito documento di riconoscimento.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli articoli n. 2727 e n. 2729 del Codice Civile.

Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo n. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della Tariffa nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

In caso di riscontro di denuncia infedele o incompleta o mancata denuncia, provvederà ad emettere apposito avviso. L'utente dalla data del ricevimento dell'avviso avrà 60 giorni per provvedere alle controdeduzioni. Trascorso detto termine l'avviso sarà definitivo.

Nel caso di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti o di accertata omessa comunicazione di variazione, il Gestore, in aggiunta alla Tariffa della categoria di riferimento applicherà il 50 % del valore della Tariffa dovuta per il

periodo che decorre dalla data accertata dell'avvio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e / o aree scoperte e sino alla data di fatturazione o di ricevimento della dichiarazione tardiva.

Le maggiorazioni su indicate non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'Anagrafe Comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residenti, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Qualora nei casi di cui ai commi precedenti il trasgressore provveda ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione dell'importo della tariffa e di 1/4 delle penalità sopraindicate, si addivene a definizione agevolata della contestazione.

### Articolo n. 19: Tasse, Imposte ed Addizionali

Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.

La Tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.

### Articolo n. 20: Prescrizione.

Il servizio deve essere fatturato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo il periodo cui si riferisce.

L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro il 31 dicembre del secondo anno successivo la data del pagamento, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione della Tariffa.

Il gestore effettua il rimborso entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'istruttoria sulla richiesta di cui al comma precedente. L'istruttoria si deve concludere entro 90 (novanta) giorni dalla formalizzazione della richiesta medesima. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse calcolato al tasso legale vigente.

### Articolo n. 21: Istanza di Contestazione.

L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della Tariffa, inoltra istanza al Gestore e per conoscenza al Comune, esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.

Il Gestore risponde in forma scritta alla istanza entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie, dandone idonea comunicazione al Comune.

Articolo n. 22:  
Arbitrato.

Eventuali vertenze circa la interpretazione ed applicazione del presente regolamento potranno essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli n. 806 e seguenti cod. proc. civ..

Articolo n. 23:  
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

# COMUNE DI PORCARI

## (Provincia di Lucca)

~~Allegato al Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tariffa del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani. (Articolo n. 6).~~

### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)

Categoria	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club